

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 04 - Luglio 2019



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

NUOVI TERMINI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2019

Con il 1° luglio è di fatto terminato il periodo transitorio che consentiva di trasmettere le fatture con maggior elasticità rispetto ai normali termini previsti e soprattutto di non incorrere in alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dei dettati normativi.

Sono inoltre stati introdotte alcune modifiche e di seguito siamo quindi a riepilogare le corrette modalità operative e i termini da rispettare:

FATTURA IMMEDIATA

Le fatture immediate potranno essere trasmesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni anziché entro le ore 24 del medesimo giorno, come previsto dalla normativa fino al 30 giugno 2019.

ESEMPIO:

Per una cessione/prestazione che avvenga il 6 luglio 2019, il cedente avrà possibilità di emettere la fattura elettronica entro il 18 luglio 2019 indicando nel campo data fattura la data di effettuazione dell'operazione di cessione/prestazione (6 luglio 2019)

FATTURA DIFFERITA

Rimane confermata la possibilità di emettere una fattura differita per tutte le cessioni avvenute nello stesso mese al medesimo acquirente, documentate con DDT (documento di trasporto). In questo caso, sarà possibile emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ma la data che la fattura stessa dovrà riportare sarà quella coincidente con la data dell'ultimo DDT emesso.

ESEMPIO:

Un soggetto ha effettuato tre cessioni di beni documentati da DDT nei giorni 4 settembre 2019, 12 settembre 2019, 22 settembre 2019. Potrà emettere la fattura entro il 15 ottobre 2019 indicando però nel campo data della fattura, la data dell'ultima operazione effettuata ossia 22 settembre 2019.

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

TERMINI, MODALITA' E MORATORIA

Ricordiamo a tutte le ditte associate che con l'art.2 del Dlgs 127/2015 e s.m.i. è stato introdotto l'obbligo, per tutto il comparto del commercio al minuto, della somministrazione di alimenti e bevande, delle attività ricettive e per ogni altra prestazione di servizio resa in locali aperti al pubblico, **di invio telematico all'Agenzia delle Entrate, dei corrispettivi giornalieri.**

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.
Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Cellegghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

Tale nuova procedura decorre (con le precisazioni sotto illustrate):

- dallo scorso 1° luglio per quelle imprese con un volume d'affari superiore ad € 400.000;
- dal 01 gennaio 2020 per la generalità degli altri soggetti (compresi contribuenti in regime agevolato).

L'invio dei corrispettivi giornalieri avviene tramite un particolare registratore di cassa, chiamato REGISTRATORE TELEMATICO (che deve essere censito, attivato, messo in servizio e sul quale andrà applicato un Qrcode identificativo) che, al momento della chiusura giornaliera, genera un file certificato e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

Sulle modalità di aggiornamento o di sostituzione degli attuali misuratori fiscali e sui crediti di imposta introdotti dal Governo per favorire questo passaggio tecnologico, rimandiamo a quanto già scritto ed illustrato nel nostro "Notiziario Commerciale" di febbraio.

Con l'entrata in vigore delle nuove procedure, non sarà più obbligatorio:

- annotare i corrispettivi giornalieri sul registro cartaceo (anche se tale prassi rimane vivamente consigliata per favorire la successiva digitazione dei dati nei registri iva);
- emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale; tali documenti saranno però sostituiti da un DOCUMENTO COMMERCIALE, molto simile al vecchio scontrino che, previo accordo con il cliente potrà anche essere inviato in formato elettronico.

N.B. con un recente comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha anticipato che provvederà a rilasciare una procedura web (alternativa ai Registratori Telematici) con la quale sarà possibile predisporre on-line il documento commerciale, stamparlo (o spedirlo in formato elettronico al cliente) e contestualmente inviarlo telematicamente al sistema.

MORATORIA

Stante le difficoltà delle case produttrici per adeguare e fornire tempestivamente i nuovi Registratori Telematici, nonché quelle dell'Agenzia delle Entrate che deve ancora rendere pienamente operative le nuove procedure informatiche, con il recente Decreto-Crescita è stata introdotto un periodo di 6 mesi di non applicabilità delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello della chiusura giornaliera (fermi restando le scadenze IVA).

In buona sostanza, le aziende che superano i 400.000,00 € di fatturato, potranno, fino al 31.12.2019:

- **Caso "A"**: se già dispongono di un Registratore Telematico, inviare i corrispettivi giornalieri entro il mese successivo, con le procedure standard previste per i nuovi misuratori fiscali;
- **Caso "B"**: se ancora non sono dotate di un nuovo Registratore Telematico, continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa (con emissione dello scontrino fiscale e annotazione nel registro dei corrispettivi) avendo poi cura di inviare i dati relativi ai corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per il tramite delle procedure on-line del portale "Fatture e Corrispettivi" (sempre entro il termine massimo del mese successivo).

A tutti gli associati ricordiamo che per qualsiasi ulteriore informazione potranno contattare in ogni momento i nostri uffici; sarà inoltre nostra premura organizzare quanto prima dei convegni informativi sull'argomento.

In ogni caso segnaliamo che l'Associazione ha siglato delle importanti convenzioni per la fornitura dei nuovi Registratori Telematici con le primarie case produttrici e aziende locali in modo da garantire le migliori condizioni economiche e di servizio.

COMPRO-ORO

ISCRIZIONE 2019 AL REGISTRO TENUTO DALL'OAM

Come ricorderete con il Dlgs 92/2017 sono state introdotte nuove disposizioni per i c.d. "Compro-Oro" al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita e/o permuta di oggetti preziosi usati.

Il Ministero degli Interni ha voluto precisare come alla categoria dei "Compro-Oro" appartengano tutti gli operatori, all'ingrosso o al dettaglio, che anche in via secondaria, effettuano operazioni di compravendita e/o permuta di oggetti preziosi. In buona sostanza rientrano in questa categoria anche tutte le gioiellerie (in possesso di Licenza art.127 TULPS) che effettuano operazioni di permuta di oggetti preziosi con la propria clientela.

Tra i vari obblighi vi era anche quello di procedere con l'iscrizione al neoistituito "Registro degli operatori" tenuto dall'OAM che, per le aziende già in attività, è stata perfezionata entro lo scorso 02 ottobre 2018.

Recentemente è stato determinato il contributo per l'iscrizione al Registro per l'anno 2019, in misura ridotta rispetto a quello richiesto in fase di prima iscrizione e comunque **da versarsi entro il prossimo 30 SETTEMBRE 2019**.

Questa la tabella riepilogativa degli importi da versare per gli iscritti al registro alla data del 31.12.2018:

| | | CONTRIBUTO FISSO | CONTRIBUTO VARIABILE (per ogni sede già comunicata) |
|--|-------------------|------------------|--|
| COMPRO ORO Attività prevalente | SOCIETA' | € 115,00 | € 35,00 |
| | DITTE INDIVIDUALI | € 60,00 | € 35,00 |
| COMPRO ORO Attività secondaria | SOCIETA' | € 105,00 | € 35,00 |
| | DITTE INDIVIDUALI | € 50,00 | € 35,00 |

A titolo esemplificativo chiariamo che un operatore con un solo negozio dovrà pagare una quota fissa + una variabile, mentre un altro con due punti vendita dovrà versare due quote variabili oltre alla fissa.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a OAM Associazione, con Iban IT42M0200805181000105318357 indicando il nominativo ed il codice fiscale dell'operatore iscritto al Registro. La copia del bonifico dovrà essere inviata utilizzando il portale internet dell'OAM.

Ricordiamo ancora che non sono tenuti al versamento:

- Gli operatori iscritti al Registro dal 01.01.2019 al 16.06.2019 che già hanno effettuato la procedura di "prima iscrizione";
- Erano iscritti al Registro al 31.12.2018 ma hanno presentato domanda di cancellazione entro il 30.06.2019.

Infine, segnaliamo l'obbligo degli operatori compro-oro di comunicare le eventuali variazioni, trasferimenti di una o più sedi operative (e di versarne gli eventuali contributi dovuti) per un continuo aggiornamento del Registro.

STRUTTURE RICETTIVE

IMPOSTA DI SOGGIORNO – NOTIFICA PERSONE ALLOGGiate

Riteniamo utili ribadire a tutti i gestori di strutture ricettive di qualsiasi genere, compresi B&B ed anche Locazioni Turistiche brevi che:

NOTIFICA DELLE PERSONE ALLOGGiate

Con il Decreto-Legge 14 giugno 2019, n.53, sono state aggiornate le modalità di trasmissione delle notifiche delle persone alloggiate alle autorità competenti, normalmente effettuate tramite portale ALLOGGIATI-WEB, prevedendo l'invio immediato della comunicazione per i pernottamenti di un solo giorno (in loco delle 24 ore normalmente previste).

Al momento di andare in stampa il Decreto è in fase di conversione e non è da escludere l'accoglimento delle richieste di Federalberghi, che ha chiesto la definizione di una tempistica più ragionevole rispetto al nuovo dettato normativo.

Segnaliamo inoltre che con la conversione del c.d. "Decreto Crescita", il Ministero dell'Interno dovrà rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate e ai Comuni ove è istituita l'imposta di soggiorno, i dati relativi alle persone alloggiate (seppur in forma anonima) risultanti dalle notifiche inviate ai sensi dell'art.109 del TULPS.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Viste le tante sanzioni che ancora continuano ad essere comminate, ci preme ricordare a tutte le strutture ricettive (compresi B&B ed anche semplici Locazioni Turistiche brevi) ubicate in quei Comuni ove è stata introdotta l'imposta di soggiorno, i principali adempimenti ivi connessi:

1. Comunicare all'Ufficio Tributi competente l'inizio dell'attività ai fini dell'applicazione dell'Imposta;
2. Incassare dagli ospiti la relativa imposta per ogni persona e per ogni pernottamento avendo altresì cura di farsi sottoscrivere, nei casi previsti per le esenzioni, la relativa autodichiarazione come predisposta dal Regolamento Comunale;
3. Effettuare ogni trimestre, normalmente entro il decimo giorno del primo mese successivo (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio), la dichiarazione trimestrale degli importi incassati (anche a mezzo piattaforma informatica, dove prevista) e versare alla tesoreria Comunale l'importo dovuto;
4. Inviare al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il rendiconto giudiziale degli Agenti Contabili in quanto tali si configurano gli operatori che incassano un'imposta per conto dello Stato;
5. In caso di chiusura attività, comunicare all'ufficio Tributi la cessazione della struttura ricettiva ai fini dell'applicazione dell'Imposta.

Resta inteso che, come sempre, per la corretta gestione di tutti gli adempimenti, le imprese associate potranno farsi assistere gratuitamente dai nostri uffici che sono sempre a disposizione anche per fornire ogni eventuale informazione o chiarimento.

SICUREZZA SUL LAVORO

SCHEMA DI RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Sono sempre più frequenti le telefonate ed i questi rivolti ai nostri uffici da parte delle ditte associate per capire la propria situazione in materia di Sicurezza in azienda: devo rifare il dvr? Ho qualche corso da fare? E gli aggiornamenti quando mi scadono?

Vogliamo quindi proporvi uno schematico pro-memoria degli obblighi previsti dalla normativa in materia di Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, ricordando che i nostri uffici sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Sottolineiamo anche l'importanza di affidarvi sempre a partner attendibili e conosciuti visto che talvolta ci è capitato di imbarcarci in "discutibili" attestati di formazione, DVR non personalizzati e del tutto generici a fronte di parcelle sin troppo salate.

FORMATI IN SICUREZZA, FORMATI CON NOI!



Il Datore di Lavoro nomina 1 o più **Addetti al Primo Soccorso Aziendale** e provvede all'opportuna formazione di base di 12 ore e aggiornamento triennale di 4 ore

Il *Datore di Lavoro* nomina anche 1 o più **Addetti al Servizio Antincendio** e provvede all'opportuna formazione di base di 4, 8 o 12 ore (in base al livello di rischio) e relativi aggiornamenti



Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro redige il **Documento di Valutazione dei rischi e Valutazione Stress lavoro correlato**



Il *Datore di Lavoro* riunisce i lavoratori per la nomina del **RLS** e organizza la sua formazione con la partecipazione al corso base di 32 e relativi aggiornamenti periodici

è il responsabile dell'azienda, ha potere decisionale e di firma; può essere lui stesso RSPP oppure nominarne un esterno (questo non esula dalla responsabilità che rimane sempre in capo al datore di lavoro). Quando lui stesso ricopre il ruolo di **RSPP** deve frequentare il corso base di 16, 32 o 48 ore, in base al livello di rischio aziendale, e relativi aggiornamenti

Se il DVR lo prevede, il Datore di lavoro provvede alla



Nomina del Medico del Lavoro obbligatoria per alcune tipologie di lavoro



Il *Datore di Lavoro* /RSPP organizza la formazione in materia di **Sicurezza per lavoratori** con la partecipazione di tutti i lavoratori dell'azienda alla formazione di base di 8, 12 e 16 ore (in base al livello di rischio delle singole mansioni dei lavoratori)

Il *Datore di Lavoro* organizza la formazione per gli **Addetti alla guida del carrello elevatore** con la partecipazione al corso base di 12 e relativi aggiornamenti quinquennali



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Per maggiori informazioni:
www.ascombassano.it/sicurezza in azienda
ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it
0424523108

F-GAS

LE NOVITA' IN TEMA DI GAS FLUORURATI

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che dà attuazione al Regolamento (UE) n. 517/2014, sono sempre maggiori le richieste di chiarimento sugli obblighi di certificazione e iscrizione per poter operare nel mercato della refrigerazione e della climatizzazione.

La nuova norma, che ha abrogato il precedente DPR 43/2012, ha ampliato la categoria di soggetti obbligati ad iscriversi al Registro Telematico Nazionale tenuto dalle Camere di Commercio territorialmente competenti ed ha fatto venir meno il precedente obbligo di trasmettere la dichiarazione F-Gas, che notoriamente doveva essere inoltrata entro il 30 maggio u.s.

I NUOVI OBBLIGHI PER:

Installatori e Manutentori

Imprese o persone fisiche certificate (i certificati rilasciati in base ai regolamenti precedenti restano validi sino alla loro naturale scadenza) che **a partire dal prossimo 24 settembre** dovranno comunicare alla Banca Dati **entro 30 giorni** dall'installazione dell'apparecchiatura (o dal suo smaltimento o dall'intervento di controllo/manutenzione/riparazione) i dati previsti per legge.

Quest'obbligo sostituirà il vecchio Registro dell'Impianto che doveva essere conservato dagli utilizzatori o dai manutentori per loro conto.

Rivenditori di gas fluorurati

Le imprese che forniscono gas-serra devono, **a partire dal 25 luglio 2019**, comunicare alla Banca Dati **all'atto di vendita** le informazioni relative a:

1. I numeri dei certificati delle Imprese o delle persone fisiche acquirenti;
2. La quantità e la tipologia di gas venduto.

Rivenditori di apparecchiature contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate

Sempre a partire **dal 25 luglio 2019**, i commercianti dovranno comunicare alla Banca Dati, **all'atto di vendita**:

1. La tipologia di apparecchiatura;
2. Numero e data della fattura (o dello scontrino) di vendita;
3. I dati dell'acquirente;
4. Dichiarazione di impegno dell'acquirente.

Per poter comunicare in via telematica i dati di vendita è necessario iscriversi preventivamente al Registro e quindi accedere al portale e apprenderne le funzionalità.

Per qualsiasi approfondimento o informazione, le aziende potranno in ogni momento contattare il nostro funzionario addetto, Sig. Marco Bertollo.

DECRETO CRESCITA

LE NOVITA' IN PILLOLE

Dopo l'approvazione della Camera e il via libera del Senato, il decreto con le misure sulla crescita economica è convertito in legge. Di seguito si analizzano brevemente le principali disposizioni a carattere fiscale contenute nel decreto-legge n. 34/2019.

PROROGA DEI VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Slittano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), purché dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto ministeriale di approvazione.

Con la risoluzione n. 64 del 28 di giugno l'Agenzia ha chiarito che la proroga riguarda anche minimi e forfettari che esercitano attività per le quali siano approvati gli Isa.

La proroga di fatto sospende tutti i versamenti dal 01 luglio al 30 settembre, dunque chi volesse rateizzare quanto dovuto,

dovrà pagare tutte le rate scadute in tale periodo al 30 settembre (es: 5 rate, le prime quattro saranno da pagare il 30 settembre e la quinta il 16 ottobre).

SUPER AMMORTAMENTO

Confermata la misura sul super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che alla data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

In particolare, la disposizione prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, una maggiorazione del costo di acquisto del 30%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Tale maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

MINI-IRES

Ancora più favorevole la riduzione progressiva delle aliquote Ires per le imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni. La nuova misura prevede l'abbassamento dell'aliquota più graduale, che va dal 22,5% per l'anno di imposta 2019 al 20% dal 2023, sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto a esclusione delle banche.

CEDOLARE SECCA

Fra le novità in sede di conversione, l'abrogazione della sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga della cedolare secca. Si ricorda che l'articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 23/2011 prevedeva che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l'opzione della cedolare secca, entro trenta giorni scattava la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Ora l'obbligo della comunicazione della proroga della cedolare e la relativa sanzione sono soppressi.

LOCAZIONI NON CORRISPOSTE: PER DETASSARE NON SERVE LO SFRATTO

Più facile detassare i canoni di locazione non percepiti: per i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, si potrà essere esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo sufficiente l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

DICHIARAZIONE IMU

Il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati da comunicare. Inoltre, viene eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% Imu e Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

NIENTE PROVA DEI REQUISITI PER L'IMU RIDOTTA

Novità anche in tema di riduzione dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato. Ora per fruire dell'imposta al 75%, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.

AFFITTI BREVI

Prevista l'istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice alfanumerico, denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

Il medesimo codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali internet e dagli agenti immobiliari. L'inosservanza dell'obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà raddoppiata.

NIENTE TASI PER GLI IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'esenzione, valida per gli immobili non locati, interessa solamente quelle imprese che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, hanno effettivamente edificato l'immobile.

